

# **Brevi riflessioni in tema di omicidio stradale di un avvocato penalista**

*di Vincenzo Comi*

Vice Presidente della Camera Penale di Roma

La legge 23 marzo 2016 numero 41 ha introdotto il delitto di omicidio stradale, a seguito di un iter normativo articolato e complesso. Il disegno di legge iniziale numero 859 è stato sostanzialmente stravolto da una serie di modifiche parlamentari che hanno caratterizzato la prima fase dell'iter fino ad una accelerazione repentina avvenuta al momento in cui il Governo ha deciso l'approvazione attraverso il voto di fiducia. Il disegno di legge originario introduceva un delitto a dolo eventuale inserendolo nel codice penale con l'articolo 575 bis, dopo l'omicidio volontario. Nella legge 41 del 2016 è stata partorita una nuova fattispecie colposa contenuta nell'articolo 589 bis del codice penale. Gli autori del disegno di legge avevano previsto la punizione di chi si metteva alla guida "consapevolmente" sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope, intendendo l'avverbio come espressione di una volontà colpevole anche se intesa nell'accezione del dolo eventuale. Problemi verosimilmente di sistematicità dell'ordinamento e di interpretazione concreta della prova ha indotto il legislatore a rivedere la posizione iniziale con il risultato di una nuova fattispecie colposa. Il primo comma dell'articolo 589 bis sanziona con la pena da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Nei commi successivi si ritrovano le vere novità della riforma, costituite dalla introduzione di fattispecie complesse che puniscono con la pena della reclusione da otto a dodici anni l'omicidio stradale commesso da un soggetto alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in caso di tasso alcolemico compreso tra lo 0,8 e 1,5 g/l è prevista la reclusione da cinque a dieci anni, mentre al di sotto di 0,8 e fino a 0,5 g/l la condotta ricade nella fattispecie descritta nel primo comma dell'articolo 589 bis del codice penale.

Il legislatore ha introdotto una fattispecie complessa che riunisce il delitto di omicidio colposo e quello di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, punita con una pena fino a dodici anni di reclusione. La scelta del reato complesso non è una novità nel nostro ordinamento, ma colpisce l'inasprimento delle sanzioni che - in considerazione anche delle circostanze aggravanti - possono arrivare anche a diciotto anni di reclusione. Il punto è problematico. Da una parte l'inasprimento può essere dettato da una finalità disincentivante, ma se poi - come in questo caso - manca di specifici meccanismi - impedisce al giudice di adattare la pena ai casi concreti. E da molti si è levata la critica per la sostanziale limitazione del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena (principio cardine del nostro sistema disciplinato dall'articolo 132 del codice penale).

Nell'articolo 589 bis sono state inoltre previste altre ipotesi di omicidio stradale aggravato che prevedono la pena da cinque a dieci anni. In sostanza vengono riversate nella fattispecie alcune condotte ritenute pericolose per la circolazione stradale (velocità eccessiva, attraversamento con

semaforo rosso e guida contromano, inversione del senso di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o di una linea continua). È stata molto criticata la scelta del legislatore di tipizzare solo alcune condotte ritenute pericolose senza una valutazione completa del catalogo contenuto nel codice della strada. E - secondo uno slogan drammaticamente oramai all'ordine del giorno della politica - non importa se le norme risultino sbagliate e scritte male, tanto poi si interviene per correggerle, l'importante è approvarle. Il resto è storia di una interpretazione della fattispecie problematica e difficile per i giudici ma anche priva di prevedibilità applicativa, problema molto serio anche per i difensori sia degli imputati che delle famiglie delle vittime.

La legge numero 41 del 2016 introduce l'arresto obbligatorio in flagranza del delitto di omicidio stradale commesso da persona sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, introducendo la lettera M quater all'articolo 380 del codice di procedura penale. Anche questa modifica va letta nella prospettiva di disincentivare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Al di fuori di queste ipotesi resta residuale l'arresto facoltativo ai sensi dell'articolo 381 c.p.. Tema molto delicato è la valutazione delle esigenze che dopo l'arresto giustificano l'applicazione di una misura cautelare. Al di fuori di casi particolari è difficile immaginare il pericolo di reiterazione della condotta o l'inquinamento probatorio. Anche in questo caso la ragionevolezza di una regola ha ceduto il posto ad esigenze diverse più legate al desiderio del Parlamento di rispondere con durezza alle istanze provenienti da associazioni di vittime della strada che denunciavano legittimamente le difficoltà applicative delle norme vigenti.

Dopo un anno di vigenza della legge 41 del 2016 c'è ancora molto da fare e gli spunti emersi nell'incontro di oggi organizzato dall'Istituto Arturo Carlo Jemolo insieme all'ACI e alla Camera Penale di Roma illuminano le strade da seguire nella speranza di riuscire a dare ad una norma problematica una interpretazione e una applicazione ragionevole e giusta. L'ottimismo è giustificato dalla convergenza delle idee di tutti gli operatori pratici della giustizia penale presenti e intervenuti: magistrati, avvocati e polizia giudiziaria. È auspicabile arrivare ad un linguaggio comune, un'area esegetica condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale che scaturisca da un omicidio stradale: solo così si potrà assicurare un buon governo della normativa vigente.

Per realizzare questo obiettivo ritengo che sia assolutamente utile la presenza degli avvocati penalisti nel dibattito culturale sull'argomento. Per questo - proprio nella mia qualità di vice presidente - mi faccio promotore di una partecipazione della Camera Penale di Roma nei gruppi che gli enti e, primi tra tutti l'ACI e l'istituto Jemolo, vorranno attivare per contribuire nei modi opportuni allo studio delle nuove norme. Questa è una delle proposte che viene fuori dalla stimolante giornata di lavoro odierna.